

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di marzo 2024. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente ("professionale").....</b>	<b>2</b>
<b>Crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate .....</b>	<b>3</b>
<b>Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante "Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127" .....</b>	<b>4</b>
<b>Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni .....</b>	<b>6</b>
<b>Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'impresitoria giovanile nel settore agricolo - Legge 15 marzo 2024, n. 36 .....</b>	<b>6</b>
<b>Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione finanziaria – D.L. 29 marzo 2024, n. 39 .....</b>	<b>8</b>

## **Termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente ("professionale")**

Con Risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente ("professionale").

Preliminarmente l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del D.P.R. n. 322/1998, dispone, in linea generale, che le CU sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre;
- l'articolo 19 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, prevede che a partire da quest'anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

2

Successivamente l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

- per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo "professionale"), saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato;
- con tali avvisi verrà, inoltre, segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo "professionale" pervenute fino al 18 marzo (quest'anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, per l'anno d'imposta 2023, le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro

autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

Infine, nel Documento di prassi in commento viene evidenziato che:

- dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo;
- resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

### **Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 – rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate**

Con Circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative in merito ai crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 in caso di rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettata.

3

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che con la Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022:

- sono state illustrate le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121, D.L. n. 34/2020;
- sono state fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.

L’esaminato Documento di prassi fornisce agli Uffici le istruzioni operative per garantire l’uniformità di azione in merito ad alcuni quesiti formulati sulle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nelle successive fasi di circolazione dei crediti di cui al citato articolo 121.

In particolare, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, è stato chiesto quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:

- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).



Al riguardo il Documento di prassi esaminato ricorda innanzitutto che l’Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati.

Pertanto, nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle Entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato all’esaminata Circolare, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare, appositamente sottoscritto dalle parti, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel presente Documento di prassi.

La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario.

Inoltre la Circolare in esame evidenzia che:

- qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate;
- in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo *plafond* per l’importo corrispondente.

Il rifiuto, precisa l’Amministrazione finanziaria, rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

4

**Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127”**

Con Provvedimento 8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate l’11 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 433608 del 24 novembre 2022 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni

di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127".

Il presente Provvedimento dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

In particolare, il punto 1.1 dell'esaminato Provvedimento sostituisce il punto 3.3 del Provvedimento n. 433608 del 24 novembre 2022, prevedendo che per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile per i soggetti IVA e per i soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, un servizio di registrazione, descritto rispettivamente ai successivi punti 8.1 e 8.1-bis del citato Provvedimento, dell'"indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file.

Il punto 4.2 del Provvedimento in commento, dopo il punto 8.1 del Provvedimento del 24 novembre 2022, aggiunge il punto 8.1-bis che dispone che:

- l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari/committenti, un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare al SdI il canale e l'"indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti al punto 3.1;
- nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione a lui riferite attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" definite alle lettere a) e b) del punto 3.4.

5

Il punto 6.1 del Provvedimento esaminato esplicita le modalità di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA, sostituendo il punto 10.1 del Provvedimento del 24 novembre 2022 con la previsione che:

- il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle fatture elettroniche ricevute all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;
- le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione dall'Agenzia in qualità di titolare del trattamento;
- le fatture elettroniche trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, mentre i "dati fattura" di cui al punto 1.2 sono disponibili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.



Infine, il punto 8.1 prevede che le disposizioni del presente Provvedimento decorrono dal 20 marzo 2024.

### **Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78, e successive modificazioni**

Con Provvedimento 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all'articolo 21-bis del D.L. n.78/2010, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, come modificato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, tra le altre, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 1/2024, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, è reso disponibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e sostituisce quanto approvato con il citato Provvedimento del 21 marzo 2018.

### **Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo - Legge 15 marzo 2024, n. 36**

Con Legge 15 marzo 2024, n. 36, pubblicata sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2024, sono state introdotte disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Segnaliamo nel seguito le novità ritenute maggiormente significative.

#### *Definizioni (articolo 2)*

L'articolo 2, comma 1, della Legge n. 36/2024 prevede che, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sono definiti "impresa giovanile agricola" o "giovane imprenditore agricolo" le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;
- b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti;

- c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

### *Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell'agricoltura (articolo 4)*

L'articolo 4, comma 1, della Legge n. 36/2024 stabilisce che:

- i soggetti di cui al su esaminato articolo 2 che intraprendono un'attività d'impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta;
- il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- l'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce che l'anzidetto beneficio è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a condizione che:

- i soggetti di cui al medesimo comma 1 non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia, e
- che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), o a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

7

### *Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione (articolo 6)*

L'articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024 prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi recanti il riordino dei crediti d'imposta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della L. n. 111/2023, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

L'anzidetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.



Ai sensi del successivo comma 2 dell'esaminato articolo 6, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa ivi previsto.

### **Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'Amministrazione finanziaria – D.L. 29 marzo 2024, n. 39**

Con Decreto Legge del 29 marzo 2024, n. 39, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 29 marzo 2024, sono state introdotte misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del D.L. n. 34/2020, nonché in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali.

Riportiamo di seguito le novità ritenute maggiormente significative.

#### *Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis (articolo 2)*

L'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 (remissione *in bonis*) non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

L'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 39/2024 prevede che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020, di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

#### *Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente (articolo 3)*

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. n. 63/2013, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di

efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 3 del D.L. n. 39/2024 sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

L'articolo 3, comma 4, prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Infine il comma 5 dell'articolo 3 dell'esaminato D.L. n. 39/2024 definisce le sanzioni applicabili nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4.

#### *Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali (articolo 4)*

L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 39/2024 inserisce nell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, dopo il comma 3, il comma 3-bis.

La nuova disposizione normativa stabilisce che:

- in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004, e dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione,

l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

- restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del D.L. n. 223/2006;
- le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988.

L'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39/2024 sostituisce il comma 49-*quinquies* dell'articolo 37 del D.L. n. 223/2006.

La nuova disposizione normativa, in deroga all'articolo 8, comma 1, della L. n. 212/2000 che sancisce la possibilità di estinguere l'obbligazione tributaria anche per compensazione, prevede che:

- per i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004, e dell'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione;
- l'anzidetta previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che le disposizioni di cui all'esaminato comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

#### *Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (articolo 5)*

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 39/2024 ha apportato modificazioni all'articolo 19, comma 6, del D.L. n. 73/2021, eliminando la facoltà di cessione del credito di imposta ACE e prevedendo in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

Ai sensi del successivo comma 2 dell'esaminato articolo 5, i crediti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 73/2021, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

### *Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 (articolo 6)*

L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della L. n. 178/2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della L. n. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della L. n. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

L'anzidetta comunicazione è:

- aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo;
- è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico e successive modificazioni.

11

Ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 6 in esame, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della L. n. 178/2020, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al su esaminato comma 1.

### *Disposizioni urgenti in materia fiscale (articolo 7)*

L'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 39/2024 prevede che le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della L. n. 212/2000, che sancisce il principio del contraddittorio, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, emesso prima della medesima data.

L'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

L'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 39/2024, stabilisce che, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure



straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del D.L. n. 73/2022, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

L'articolo 7, comma 6, del D.L. n. 39/2024 apporta modificazioni all'articolo 3, comma 12-undecies del D.L. n. 215/2023 che ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022 (cd. ravvedimento speciale) si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In particolare, la novella legislativa proroga:

- al 31 maggio 2024 (prima il termine era fissato per il 31 marzo 2024) il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o della prima rata;
- al 1° giugno 2024 (prima il termine era fissato per il 1° aprile 2024) il pagamento degli interessi di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 in caso di decadenza dalla rateazione.

L'articolo 7, comma 7, del D.L. n. 39/2024 stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

12

La nuova disposizione normativa prevede, altresì, che:

- in alternativa al pagamento in unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della L. n. 197/2022, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174;
- in tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024;
- resta fermo, in tali ipotesi, quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della L. n. 197/2022, ovvero che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.



*Entrata in vigore (articolo 10)*

L'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 39/2024 dispone che il medesimo Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 30 marzo 2024.

